

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1535/22
Circolare N° 13/2010

GIUGNO 2010
A tutti i colleghi(*)

✚ D.L. 78/2010

Manovra correttiva – D.L. 78/2010 - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività

Non potevamo non dedicare una "robusta" circolare al Decreto Legge n. 78/2010 definito da noi "Manovra Salva Euro" ancorchè immaginando quello che accadrà affrontando l'iter parlamentare di conversione per cui parecchie cose potrebbero cambiare.

E' tutta l'Europa a **dover correre ai ripari e questa finanziaria "lacrime e sangue" servirà a salvaguardare il futuro dell'euro e la stabilità finanziaria.**

Poi, che sia equa, non equa, foriera o meno di sviluppo economico non ce la sentiamo di esprimere alcun giudizio....al momento, tanto è quasi risaputo che a fronte di tante doglianze universali (dai Giudici alle forze di Polizia, dalle Regioni ai Comuni, dalle Imprese alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti) il Governo metterà la fiducia o cercherà di accontentare chi urla di più.

Una cosa è comunque certa e sono parole di Tremonti: basta che non si incida sui saldi di cui a questa manovra, avremo, poi, tempo di stabilire se le regioni sono virtuose o lo siano state....ahinoi!!!!

È stato, dunque, pubblicato il **decreto-legge n. 78/2010, in vigore dal 31.5.2010, contenente una serie di misure urgenti per garantire la competitività economica e la stabilizzazione finanziaria.**

Di conseguenza alcune misure sono finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva ed hanno i loro riflessi su adempimenti contabili e fiscali, anche di nuova istituzione.

Ne esaminiamo gli aspetti di maggiore rilievo sotto l'aspetto fiscale.

Prestazioni collegate al reddito – Obbligo di comunicazione (art. 13)

I titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento **sono tenuti ad effettuare tale adempimento agli enti previdenziali che erogano tali prestazioni.**

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Natura (art. 14)

Le disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238, D.Lgs. 152/2006) si interpretano nel senso che tale tariffa non ha natura tributaria.

Attività di accertamento – Partecipazione dei Comuni (art. 18)

Al fine di combattere l'evasione fiscale nella maniera più capillare possibile, **i Comuni sono chiamati a partecipare all'attività di accertamento fiscale e contributivo**, segnalando in particolare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'Inps elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Al fine della loro partecipazione all'attività di controllo, i Comuni sono tenuti ad istituire un **Consiglio**

tributario, che delibera indicando le forme di collaborazione da adottare con l'Agenda delle Entrate. Per meglio predisporre i controlli fiscali, l'Agenda delle Entrate **metterà a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti ed invierà, prima dell'emissione di eventuali accertamenti, una apposita segnalazione ai Comuni interessati**. Naturalmente per questa attività di supporto, i Comuni riceveranno un riconoscimento economico pari al 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, sia di tributi sia di sanzioni.

Catasto, sanatoria e nuovi adempimenti (art. 19)

Ben 16 commi per una serie di misure e di adempimenti che hanno lo scopo di **stanare gli immobili sconosciuti e farli conoscere all'Amministrazione Finanziaria** (c.d. Case fantasma), immobili che, pertanto, sfuggono ad ogni tipo di tassazione. L'articolo in esame è, in realtà, il completamento di un percorso incominciato con la L. 52/85, proseguito con la L. 286/2006 e, si pensa, completato (?) con il D.L. 78/10.

Per ottenere il risultato prefissato sono stati **"chiamati in causa" l'Agenda del Territorio, gli Enti locali, i Contribuenti, i Notai ed i Liberi Professionisti**. Insomma una "grande squadra" dove ad ogni giocatore è stato assegnato un ruolo che andiamo ad esaminare.

- **L'Agenda del Territorio e gli Enti Locali**, ciascuno per le proprie competenze già fissate e regolamentate dalla citata L. 286/2006, sono chiamati a costituire **l'Anagrafe Immobiliare Integrata** che consentirà, dal 01/01/2011, l'accesso e la consultazione della banca dati dei catasti terreni e fabbricati, attraverso un canale telematico, per l'acquisizione delle informazioni relative agli immobili ed a diritti reali gravanti sugli stessi. In tal modo dovrebbe essere agevolata l'attività di accertamento da parte delle Amministrazioni interessate, in tutte le sue fasi, ivi incluso il controllo di conformità urbanistica da parte dei Comuni. Con successivi Decreti del MEF sarà implementata la suindicata procedura, con l'introduzione dell'attestazione integrata ipotecario - catastale.
- **I contribuenti**, proprietari di immobili **che non sono iscritti in catasto, ovvero iscritti ma con consistenze diverse da quelle reali**, (perché magari sono stati oggetto di interventi edilizi), **dovranno presentare entro il 31/12/2010 la dichiarazione di aggiornamento catastale**. L'aspetto interessante è che **gli effetti fiscali** relativi agli immobili inseriti nella menzionata dichiarazione avranno efficacia **dal 01/01/2009**. Ma, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio! Infatti l'Agenda del Territorio, potrà verificare quanto dichiarato dai contribuenti attraverso accessi, ispezioni ed accertamenti, per i poteri conferiti dagli artt. 51 e 52 del DPR 633/72. Quindi attenzione alla correttezza delle informazioni inserite nella dichiarazione.
- **I notai** dovranno rispettare gli adempimenti posti a loro carico dalla manovra correttiva sin dal 01/07/2010. Infatti, **per tutti gli atti di cui si richiede la trascrizione** (preliminari, compravendita, divisione, donazioni ecc.) nonché per gli atti con cui viene concessa ipoteca su immobili, i notai dovranno procedere alla identificazione catastale dell'immobile, allegare (ovvero fare riferimento) alla planimetria depositata presso il catasto urbano di competenza, raccogliere la dichiarazione resa dall'intestatario dell'immobile circa la conformità dei dati catastali allo stato reale dell'immobile, **provvedere in proprio all'individuazione dei soggetti intestatari dell'immobile presso il catasto e verificare la conformità dei dati raccolti con i dati riportati nell'Ufficio dei Registri Immobiliari. Insomma dei veri 007!!!** L'aspetto che ci preme segnalare è che l'inosservanza delle succitate norme comporterà la nullità dell'atto!
- **I professionisti** economici naturalmente non potevano restare esclusi! Dal 1/07/2010, infatti, sarà obbligatorio indicare i dati catastali riferiti all'immobile nei modelli per le richieste di registrazione di contratti, scritti e verbali relativi alle locazioni di beni immobili, alle risoluzioni, alle proroghe anche tacite (????). A tal proposito è stato approvato con provvedimento del 25/06/2010, il neonato modello CDC per la comunicazione dei dati catastali ed è stato rinnovato il vecchio modello 69, (reperibili entrambi sul sito dell'Agenda delle Entrate)). E' sconveniente ignorarli!!!! Infatti, la mancata (o anche errata) indicazione dei dati catastali comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra il 120 ed il 240 per cento dell'imposta di registro dovuta.

Tracciabilità dei pagamenti (art. 20)

E' un punto cardine della manovra correttiva. Gli scopi sono diversi. In primis c'era l'esigenza di adeguare la nostra normativa in materia di antiriciclaggio alle nuove disposizioni comunitarie.

Di fatto è una norma che ha, comunque, **precisi scopi di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e che riprende il percorso normativo già incominciato con la manovra d'estate del 2006 (ricorderete il Decreto Bersani che tanto fece arrabbiare i professionisti incidendo anche sulla "pubblicità", "tariffe professionali" procurando la marcia dei 40.000 professionisti a Roma quel famoso 12 Ottobre 2006).**

Infatti viene ripristinato il limite di € 5.000,00 per le operazioni in contanti e dei titoli al portatore, in luogo del precedente limite di € 12.500,00.

Rivista anche la sanzione amministrativa pecuniaria. Per la violazione della presente norma la misura della sanzione è pari ad € 3.000,00 (per importi superiori ad € 50.000,00 il 5%); la sanzione è aumentata del 50% nei casi in cui la violazione riguardi il possesso di libretti di deposito al portatore.

Attenzione: **la norma si intende violata anche in presenze delle cd. Operazioni frazionate (ad esempio più pagamenti in contanti riconducibili alla medesima operazione).**

Restano a carico dei professionisti le sanzioni previste per la mancata comunicazione al MEF di eventuali violazioni commesse dai propri clienti e delle quali si è avuta notizia.

Iva – Operazioni di importo non inferiore a e 3.000 – Comunicazione (art.21)

Con apposito provvedimento saranno stabiliti modalità e termini per semplificare ai contribuenti la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle **operazioni rilevanti ai fini Iva di importo almeno pari ad euro 3.000**. La norma, che ha il preciso scopo, oltre che di combattere l'evasione tributaria generica, di porre un freno alle frodi carosello ed alle false fatturazioni, pone comunque un ulteriore adempimento a carico dei contribuenti ma esclude la vasta platea "dei piccoli".

Redditometro – Novità (art. 22)

Con effetto dagli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto al 31.5.2010 e, a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, **l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito totale del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo o con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o esclusi dalla formazione del reddito.**

L'Ufficio che intenda accertare un maggior reddito secondo questa metodologia, ha comunque l'obbligo di attivare lo **strumento del contraddittorio**, invitando il contribuente presso i propri uffici al fine di fornire spiegazioni e documentazione probatoria a proprio favore.

In ogni caso sarà attivabile anche lo **strumento dell'accertamento con adesione**.

Impresa per pochi giorni - solo se vera- (art. 23)

Saranno oggetto di particolare vigilanza le imprese che cessano l'attività entro un anno dall'avvio, al fine di scoraggiare eventuali operazioni avente carattere di frode.

In tale ipotesi saranno iscritte tra le posizioni da controllare da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps. **Stessa sorte anche per le imprese sistematicamente in perdita (art. 24).**

Oneri detraibili e deducibili – Ritenuta sui bonifici (art. 25)

Dall'1.7.2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. opereranno una ritenuta d'acconto delle imposte sul reddito nella misura del 10% sulle somme inviate a mezzo bonifico dai contribuenti-clienti ai propri fornitori, (con obbligo di rivalsa), relative alle spese effettuate in relazione agli interventi di recupero edilizio che beneficiano della riduzione del 36%, nonché relative alle spese per il risparmio energetico che beneficiano della detrazione del 55%.

La norma prevedeva l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per definire le tipologie dei pagamenti interessati e fissare le modalità operative relative alle certificazioni delle richiamate ritenute e della loro dichiarazione.

E così è stato! Il 30 giugno, a poche ore dalla entrata in vigore della norma, è stato emanato il provvedimento n. 94288/2010 che chiarisce tutta la operatività della norma.

Nel contempo, con la risoluzione n. 65/E, è stato istituito il nuovo codice tributo " 1039" per il versamento delle neo introdotte ritenute d'acconto.

Iva – Contrasto alle frodi – Operazioni intra - Ue (art. 27)

Per contrastare i fenomeni delle frodi Iva intra - Ue, si è adeguato alla normativa comunitaria il contenuto dell'art. 35, D.P.R. 633/1972, stabilendo, tra le altre cose, che un apposito provvedimento fisserà criteri e modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra - Ue (nuovo art. 35, co. 15-quater).

Collaborazione Entrate e Inps (art. 28)

Diventerà **sistematica** la consultazione ad incrocio delle banche dati tra **Inps ed Agenzia delle Entrate**, sempre con l'obiettivo di stanare eventuali evasori fiscali e/o contributivi.

Avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione sanzioni (art. 29)

Relativamente agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dall'1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, **gli stessi devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso.** Tali atti e provvedimenti diventano esecutivi all'atto della notifica e devono riportare l'avvertimento che, dopo 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, la riscossione (derogando alle norme in materia di iscrizione a ruolo) è affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

In realtà il termine entro il quale effettuare il pagamento è quello fissato per il ricorso in commissione tributaria ma attenzione, nel caso di ricorso, la medesima intimazione è valida ai fini della riscossione degli importi frazionati previsti dall'art. 15 del DPR 602/73: quindi non dovremo più attendere la cartella.

In tal modo è stato soppresso il **passaggio accertamento – iscrizione a ruolo.**

Pertanto, nel caso degli importi frazionati in pendenza di ricorso, sarà opportuno (se non indispensabile) chiedere da subito la sospensione della riscossione!!!

Reati tributari (art. 29)

Il comma 4 dell'art. 29 ha riscritto l'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 che individua i reati e le pene in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La nuova norma, **oltre ad inasprire le pene previste per i reati de quo (carcere fino a 6 anni)**, ha diversificato le soglie di punibilità ed ha previste nuove fattispecie delittuose.

Debiti su ruoli definitivi – Esclusa l'autocompensazione (art. 31)

Dall'1.1.2011 **la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali sarà vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore ad euro 1.500**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Mentre scriviamo è stato annunciato un emendamento della maggioranza per sbloccare le compensazioni in presenza di contenzioso per ruoli anche non definitivi di almeno € 1.500.

Consolidato nazionale – Rettifica delle dichiarazioni e accertamento con adesione (art. 35)

Dall'1.1.2011, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, **a tale data**, sono ancora pendenti i termini di accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/1973, **le rettifiche del reddito complessivo di ogni soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con un unico atto**, da notificare sia alla consolidata che alla consolidante (che sono litisconsorti necessari), con cui viene determinata la maggiore imposta accertata relativa al reddito globale e vengono irrogate le sanzioni (nuovo art. 40-bis, D.P.R. 600/1973). Inoltre, sempre con riferimento alla decorrenza suddetta, al procedimento di accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche e l'atto di

adesione si perfeziona se gli adempimenti richiesti sono posti in essere anche da parte di uno solo di tali soggetti (nuovo art. 9-bis, D.Lgs. 218/1997).

Cartella di pagamento – Notifica tramite Pec (art. 38)

La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata – Pec (nuovo art. 26, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973).

Reddito di pensione – Imposte dovute in sede di conguaglio – Rateazione (art. 38)

Un minimo di attenzione il Governo lo ha dedicato ai pensionati. Non è molto ma almeno è un primo passo. Al momento le imposte dovute in sede di conguaglio per importi superiori ad € 100, relative a redditi di pensione non superiori ad euro 18.000, sono prelevate, a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio, **in un massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi.**

Contenzioso – Sospensione dell’atto impugnato (art. 38)

E’ limitato ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione concedibile dal Giudice ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 546/92, dell’atto impugnato a seguito di richiesta del ricorrente alla Commissione tributaria provinciale, se dall’atto possa derivargli un danno grave e irreparabile **Con questa norma il legislatore ha inteso modificare in peggio la tutela cautelare nel processo tributario di cui all’art. 47 del D.Lgs. 546/92 tanto da scatenare le proteste accese degli ordini professionali interessati che considerano la norma irrazionale ed incostituzionale.** Mentre scriviamo sembra che le proteste dei professionisti siano state ascoltate dal legislatore che avrebbe (il condizionale è d’obbligo) esteso l’efficacia della sospensiva a tutto il primo grado di giudizio.

Irap – Agevolazioni per il Mezzogiorno (art. 40)

Relativamente all’Irap, le Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con propria legge, possono modificarne le aliquote (fino ad azzerarle) e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni con riferimento alle nuove iniziative produttive.** Peccato, però, che, nel frattempo, in Campania (ma anche nel Lazio, Molise e Calabria) trovi già applicazione la legge 191/2009 (art. 2 comma 86), **che dispone per l’anno di imposta 2010 la maggiorazione dell’aliquota Irap (era già la più alta) e dell’addizionale regionale, al fine di ripianare il deficit sanitario!!!!!!!!!!**

Contratto di produttività (art. 53)

Nel periodo 1.1-31.12.2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività sono soggette ad un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali e beneficiano di uno sgravio contributivo. Tale disposizione si applica nel limite di euro 6.000 lordi e vale per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000.

Irpef – Acconti 2011 e 2012 – Differimento (art. 55)

Con D.P.C.M. sarà disposto il differimento del versamento dell’acconto Irpef dovuto per il 2011 e il 2012.

Tralasciamo, al momento, il commento sull’evoluzione delle pensioni e sulle nuove finestre di uscita dal lavoro al pari di tutte le altre normative inerenti la materia del lavoro, il pubblico impiego, il taglio delle spese, il blocco degli scatti di anzianità (settore pubblico), la riduzione dei gettoni di presenza dei componenti i c.d.a. ecc.

A manovra approvata faremo un ampio resoconto anche per ciò che riguarda la materia del lavoro.

Una lettura ancorchè superficiale di queste “nuove” disposizioni ci consente, comunque, di comprendere come il momento sia particolarmente delicato donde, come da rituale, ognuno dei colpiti (id: le categorie) cerca di osteggiarne l’attuazioneGrecia docet!!!!

Buon Approfondimento del contenuto della presente circolare con invito a trasferirla anche ai praticanti del vostro studio.

Ad maiora!!!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
I Responsabili delle Divisione "Fiscale"
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Capiello**

**(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO
DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI
RISERVATI AGLI AUTORI**